

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi
dei Comuni con Assemblea comunale

Tramite portale AC

Bellinzona
27 giugno 2018



Ns. riferimento
CB/sf

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20180627-6

Procedura di elezione dei delegati comunali in seno agli enti esterni – Modifica LOC e RALOC (BU n. 29/2018 del 26.06.2018)

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi segnaliamo la seguente modifica della **Legge organica comunale (LOC)** e del **Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)**, in tema di **procedura di nomina dei rappresentanti comunali in seno agli enti esterni** cui il Comune partecipa. Le modifiche entreranno in vigore **il prossimo 1. ottobre 2018 (cfr. BU n. 29/2018 del 26.06.2018)**.

Ricordiamo che la **competenza del Legislativo comunale** a designare i delegati del Comune in seno agli organi dei soggetti enti esterni è stabilita **all'art. 13 cpv. 1 let. o LOC** per i Consorzi di Comuni, **all'art. 13 cpv. 1 let. p LOC** per gli altri Enti.

Il noto caso delle nomine in seno al LAC Lugano ha evidenziato "zone grigie" per le designazioni dei delegati in seno agli enti esterni (**art. 13 cpv. 1 let. p LOC**), da cui è scaturita pure una procedura di ricorso.

Il Gran Consiglio ha pertanto di recente adottato una modifica degli articoli della LOC, a seguito di un'iniziativa parlamentare. I relativi atti (Iniziativa del 10 ottobre 2016 di A. Rückert e cofirmatati; Messaggio governativo n. 7353 del 5 luglio 2017 e Rapporto commissionale n. 7353R del 7 marzo 2018 sono consultabili in

<https://www4.ti.ch/user/librerie/php/GC/allegato.php?allid=118836>.

La modifica adottata dal Gran Consiglio segue la proposta della Commissione della legislazione, che (differentemente dal Governo) ha ritenuto il sistema della maggioranza relativa in un unico turno non auspicabile, preferendo quello della maggioranza assoluta se del caso su due turni.

Secondo i nuovi disposti LOC e RALOC, la procedura è sintetizzabile come segue. Negli allegati daremo poi più ampie spiegazioni in merito (cfr. Allegato 1) e pure qualche esempio concreto di applicazione (cfr. Allegato 2).

Sistema di voto

Alle procedure di nomina si applicherà il **sistema di voto per alzata di mano** (vedi n. art. 29 cpv. 1 LOC), a meno che il Legislativo decida a maggioranza dei votanti prima della votazione il voto segreto o quello nominale (art. 29 cpv. 3 LOC). **Se il numero dei candidati eccede quello delle persone da eleggere, si procederà obbligatoriamente per voto segreto** (n. art. 29 cpv. 4 LOC¹). Le modalità del voto segreto saranno stabilite dal n. art. 9a RALOC.

Procedura di voto

La designazione avverrà se necessario in due turni (n. art. 31a LOC):

– **1. turno di elezione a maggioranza assoluta**

In un 1. turno di elezione sono eletti i candidati che raccolgono almeno la maggioranza assoluta.

Se tutti i candidati da eleggere raggiungono al primo turno la maggioranza assoluta la procedura è conclusa.

– **2. turno di elezione a maggioranza dei voti**

Per i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta - e se vi sono ancora posti da occupare - si passa ad un 2. turno, in cui sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per maggiori informazioni procedurali rinviamo agli **Allegati 1 e 2**.

Ringraziandovi per l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:


M. Della Santa



PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



Allegati:

- **Allegato 1** - Linee guida di applicazione delle nuove norme
- **Allegato 2** - Esempi di applicazione dei nuovi articoli della LOC
- Stralcio BU n. 29/2018 del 26.06.2018

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

¹ Per n. art. ... LOC si intende il nuovo articolo che entrerà in vigore il 1. ottobre 2018

Allegato 1

Linee guida

Nuove norme LOC e RALOC sulla designazione dei delegati in seno agli enti esterni

Modifica della **Legge organica comunale (LOC)** e del **Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC)**, in tema di **procedura di nomina dei rappresentanti comunali in seno agli enti esterni** cui il Comune partecipa (art. 13 cpv. 1 let. p LOC).

Le modifiche entreranno in vigore **il prossimo 1. ottobre 2018 (cfr. BU n. 29/2018 del 26 giugno 2018)**.

Secondo i nuovi disposti LOC e RALOC, la procedura è riassumibile come segue.

Sistema di voto

Alle procedure di nomina si applicherà il **sistema di voto per alzata di mano** (vedi art. 29 cpv. 1 LOC¹), a meno che l'Assemblea decida a maggioranza dei votanti prima della votazione il voto segreto o quello nominale (art. 29 cpv. 3 LOC). **Se il numero dei candidati eccede quello delle persone da eleggere, si procederà obbligatoriamente per voto segreto** (n. art. 29 cpv. 4 LOC). Le modalità del voto segreto sono stabilite dal n. art. 9a RALOC.

Procedura di voto

La designazione avverrà se necessario su due turni (n. artt. 30 cpv. 1 e 31a LOC):

– **1. turno di elezione a maggioranza assoluta**

In un 1. turno di elezione **sono eletti i candidati che raccolgono almeno la maggioranza assoluta**.

Se tutti i candidati da eleggere raggiungono al primo turno la maggioranza assoluta la procedura è conclusa.

– **2. turno di elezione a maggioranza dei voti**

Per i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta - e se vi sono ancora candidati da eleggere - si passa ad un 2. turno, in cui sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I nuovi disposti LOC e RALOC per la designazione dei rappresentanti comunali in seno agli enti esterni² sono i seguenti:

- per i Comuni in regime assembleare: **n. art. 29 cpvv. 1 e 4 LOC; n. art. 30 cpv. 1 LOC; n. art. 31a LOC; n. art. 9a RALOC.**

¹ Per **n. art. ... LOC** si intende il nuovo articolo che entrerà in vigore il 1. ottobre 2018

² Le nuove regole **non** sono applicabili ai **Consorzi in base alla Legge sul consorzio dei Comuni (art. 13 cpv. 1 let o LOC)**, per i quali continuano ad essere applicabili le regole adottate finora (vedi art. 15 LCCom e art. 3 RLCCom).

Queste le nuove regole per la designazione dei rappresentanti da parte delle Assemblee comunali; nell'Allegato 2 sono inoltre illustrati alcuni esempi di applicazione dei nuovi disposti.

- **Sistema di voto per le designazioni**
(art. 29 cpv. 1, 3 e 4 LOC; art. 9a RALOC)

LOC

Nuovo articolo (parti nuove)	Vecchio articolo
<p>art. 29 Sistema di voto</p> <p>¹ L'assemblea vota e nomina per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.</p> <p>² Invariato.</p> <p>³ Invariato.</p> <p>⁴ Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.</p>	<p>art. 29 Sistema di voto</p> <p>¹ L'assemblea vota per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova.</p> <p>² Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.</p> <p>³ Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.</p>

RALOC

Nuovo articolo	
<p>art. 9a</p> <p>Elezione dei delegati negli enti esterni – Voto segreto (art. 13, 29, 30, 31a, 60, 61 legge)</p> <p>¹ I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.</p> <p>² Il numero delle schede distribuite e quello</p>	

<p>delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.</p> <p>³ La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.</p> <p>⁴ Sono nulle le schede che:</p> <p>a) non sono ufficiali o sono illeggibili;</p> <p>b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;</p> <p>c) recano più suffragi per lo stesso candidato;</p> <p>d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;</p> <p>e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.</p>	
--	--

Per il sistema di voto, valgono queste regole:

1. È applicabile il sistema di voto **per alzata di mano** (vedi art. 29 cpv. 1 LOC), a meno che l'Assemblea decida a maggioranza dei votanti prima della votazione il voto segreto o quello nominale (art. 29 cpv. 3 LOC).
2. **Se il numero dei candidati è superiore a quello delle persone da eleggere, si deve procedere obbligatoriamente per voto segreto** (n. art. 29 cpv. 4 LOC). Le modalità del voto segreto sono stabilite dal n. art. 9a RALOC.

- **Procedura di voto**
(art. 30 cpv. 1 LOC; art. 31a LOC)

Nuovo articolo (parti nuove in giallo)	Vecchio articolo
<p>Art. 30 Maggioranza a) semplice</p> <p>¹ L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l'art. 31a.</p> <p>² Invariato.</p> <p>³ Invariato.</p>	<p>Art. 30 Maggioranza a) semplice</p> <p>¹ L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata.</p> <p>² Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.</p> <p>³ In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.</p>

<p>⁴ Invariato.</p>	<p>⁴ Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).</p>
<p>Art. 31a</p> <p>Elezione dei delegati del Comune; maggioranza e procedura</p> <p>¹ Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.</p> <p>² La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.</p> <p>³ Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.</p> <p>⁴ Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.</p> <p>⁵ Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.</p>	

Per le maggioranze di designazione dei rappresentanti queste le nuove regole per l'Assemblea comunale:

– **1. turno di elezione a maggioranza assoluta**

Le proposte di candidati vanno messe ai voti in un 1. turno di elezione. **Sono eletti già al primo turno i candidati che raccolgono almeno la maggioranza assoluta dei voti: si tratta di quel numero di voti che moltiplicato per 2 dà il numero dei votanti + 1 o 2 unità.** Nel numero dei votanti **non** si tiene conto degli **astenuti** e nel caso di voto segreto delle **schede bianche e nulle.**

Se vi fosse parità di voti al primo turno - e non sufficienti posti disponibili - si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio a maggioranza assoluta che coinvolge i candidati a parità di voti. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

– **2. turno di elezione a maggioranza dei voti**

Per i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti si passa ad un **2. turno** di elezione³. **Al 2. turno sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior**

³ *Un candidato può ritirarsi dopo il primo turno in cui non è stato eletto prima di iniziare il secondo turno.*

numero di voti personali.

Se vi fosse parità di voti al secondo turno - e non sufficienti posti disponibili - si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio a maggioranza dei voti. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Nell'Allegato 2 esponiamo alcuni esempi in cui sono applicate le nuove regole.

SEL, giugno 2018

Allegato 2

Esempio 1

Dati di partenza:

- Presenti **20** cittadini
- **3** delegati da eleggere
- **3** proposte di candidati
- **Voto per alzata di mano**¹

Turni di elezioni	Esito
<p>1. Turno di elezione</p> <p>Candidato 1 - Voti 18 Candidato 2 - Voti 14 Candidato 3 - Voti 16</p> <p>Astenuti²: 2 Voti computabili: 20 - 2= 18 Maggioranza di voti da raggiungere al 1. turno: almeno 10 voti</p>	<p>Tutti i 3 candidati sono eletti al 1. turno. Non è necessario procedere con un secondo turno.</p>

¹ Dato che il numero delle proposte corrisponde a quello dei seggi, si procede per alzata di mano (art. 29 cpv. 1 LOC); può essere stabilito diversamente, se così deciso dall'Assemblea a maggioranza dei votanti prima della votazione (art. 29 cpv. 3 LOC).

² Da obbligatoriamente stabilire al 1. turno di votazione. Si tratta dei cittadini che **non hanno espresso** alcun voto di preferenza (astenuiti o schede bianche/nulle in caso di voto segreto).

Esempio 2

Dati di partenza:

- Presenti 20 cittadini
- **3** delegati da eleggere
- **3** proposte di candidati
- **Voto per alzata di mano**³

Turni di elezione	Esito
<p><u>1. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 1 - Voti 18 Candidato 2 - Voti 6 Candidato 3 - Voti 16</p> <p>Astenuti: 2 Voti computabili: 20 - 2= 18 Maggioranza assoluta da raggiungere al 1. Turno: almeno 10 voti</p>	<p>Eletti al 1. turno i candidati 1 e 3.</p>
<p><u>2. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 2 - Voti 9</p>	<p>Il candidato 2 è eletto al 2. turno con 9 voti.</p>

³ Vedi nota 1

Esempio 3

Dati di partenza:

- Presenti **20** cittadini
- **3** delegati da eleggere
- **4** proposte di candidati
- **Voto segreto**⁴

Turni di elezione	Esito
<p><u>1. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 1 - Voti 18 Candidato 2 - Voti 8 Candidato 3 - Voti 8 Candidato 4 - Voti 10</p> <p>Schede bianche: 2 Voti computabili: $20 - 2 = 18$ Maggioranza assoluta da raggiungere al primo turno almeno: 10 voti</p>	<p>Eletti al 1. turno i candidati 1 e 4.</p>
<p><u>2. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 2 - Voti 12 Candidato 3 - Voti 10</p>	<p>Al 2. turno è eletto il candidato 2 che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.</p>

⁴ Se vi sono più candidati dei seggi a disposizione **occorre procedere obbligatoriamente** per voto segreto (art. 29 cpv. 4 LOC)

Esempio 4

Dati di partenza:

- Presenti **20** cittadini
- **3** delegati da eleggere
- **4** proposte di candidati
- **Voto segreto**⁵

Turni di elezione	Esito
<p><u>1. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 1 - Voti 17 Candidato 2 - Voti 9 Candidato 3 - Voti 9 Candidato 4 - Voti 16</p> <p>Schede bianche 2; schede nulle 1 Voti computabili: $20 - 3 = 17$ Maggioranza assoluta da raggiungere al 1. turno almeno 9 voti</p> <p>Verificandosi una parità fra i candidati 2 e 3 (che hanno raggiunto la maggioranza assoluta) si procede immediatamente con un secondo scrutinio (art. 31a cpv. 5 LOC) a maggioranza assoluta, visto che siamo ancora al 1. turno.</p> <p>Candidato 2 - Voti 9 Candidato 3 - Voti 4</p> <p>Schede bianche: 11 Voti computabili: $20 - 11 = 9$ Maggioranza assoluta da raggiungere: 5</p>	<p>Risultano immediatamente eletti al 1. turno i candidati 1 e 4.</p> <p>Nel secondo scrutinio del 1. turno è eletto il candidato 2.</p>

⁵ Vedi nota 4

Esempio 5

Dati di partenza:

- Presenti **20** cittadini
- **3** delegati da eleggere
- **4** proposte di candidati
- **Voto segreto**⁶

Turni di elezione	Esito
<p><u>1. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 1 - Voti 18 Candidato 2 - Voti 7 Candidato 3 - Voti 7 Candidato 4 - Voti 16</p> <p>Schede bianche 1; schede nulle 1 Voti computabili: 20 - 2 = 18 Maggioranza assoluta da raggiungere = 10</p> <p><u>2. Turno di elezione</u></p> <p>Candidato 2 - Voti 8 Candidato 3 - Voti 8</p> <p>Al 2. turno sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili. In caso di parità, si procede immediatamente con un nuovo scrutinio con le regole del 2. scrutinio di elezione del 2.turno.</p> <p>Candidato 2 - Voti 8 Candidato 3 - Voti 8</p> <p>Nuova parità; il Presidente procede al sorteggio.</p> <p>Sorteggiato il candidato 3</p>	<p>Sono immediatamente eletti al 1. turno i candidati 1 e 4.</p> <p>Al 1. scrutinio del 2. turno non risulta eletto nessun candidato essendosi verificata una parità.</p> <p>Il candidato 3 è eletto a seguito di sorteggio.</p>

SEL, giugno 2018

⁶ Vedi nota 4

Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

(del 10 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare generica 10 ottobre 2016 presentata da Amanda Rückert e cofirmatari;
- visto il messaggio 5 luglio 2017 n. 7353 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 marzo 2018 n. 7353R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue

Sistema di voto Art. 29 cpv. 1 e 4 (nuovo)

¹L’assemblea vota e nomina per l’alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova. Sono riservati i capoversi seguenti.

^{4(nuovo)}Per le nomine giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

Maggioranza a) semplice Art. 30 cpv. 1

¹L’assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata. È inoltre riservato l’art. 31a.

Elezione dei delegati del comune; maggioranze e procedura Art. 31a ¹Le elezioni dei delegati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

²La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide e computabili.

³Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

⁴Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.

⁵Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Sistema di voto Art. 60 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)

¹Il consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano. Sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.

³In materia di concessione dell'attinenza comunale il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale.

^{4(nuovo)}Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche; il Regolamento di applicazione regola gli aspetti relativi a scrutinio e validità delle schede.

Quoziente di voto Art. 61 cpv. 1, 5 e 6 (nuovo)

a) maggioranza semplice
b) maggioranza qualificata
c) maggioranza assoluta

¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio. Sono riservati i capoversi seguenti.

⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit)

^{6(nuovo)}Le elezioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. p) avvengono con il sistema della maggioranza assoluta. L'art. 31a è applicabile.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 10 aprile 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 10 aprile 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 20 giugno 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987; modifica

(del 20 giugno 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987,

decreta:

I

Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 è così modificato:

Elezione dei delegati negli enti esterni - Voto segreto
(art. 13, 29, 30, 31a, 60, 61 legge)

Art. 9a (nuovo)

¹I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.

²Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

³La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.

⁴Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
- b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
- d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
- e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.

II

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Bellinzona, 20 giugno 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**
